

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 884

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALDEROLI, GRUGNETTI, BONATO, CASTELLAZZI, FAVERIO,  
FONTAN, FROSIO RONCALLI, GRATICOLA, HÜLLWECK,  
LAUBER, MALAN, MONTANARI, PROVERA, ORESTE ROSSI**

Norme per la formazione dei musicoterapeuti

*Presentata il 7 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La musicoterapia si pone nei confronti delle problematiche dell'essere umano, genericamente definite con il termine *handicap*, in modo innovativo. Pur trattandosi di una figura professionale ancora da definirsi, il musicoterapeuta opera su principi antichi, sulla relazione universale uomo-suono dalla quale scaturiscono le relazioni culturali uomo-musica-ordine-movimento parola-numero. La formazione del musicoterapeuta è complessa; essa implica studi quali la fisica acustica, la musicologia, la pedagogia musicale, la psicopedagogia, la neurologia, la filosofia, l'antropologia, la psicologia dell'età evolutiva, la matematica, la linguistica per accedere ad intendere l'uomo nella relazione con il mondo, con i suoi simili e con se stesso, nella sua complessità ed unicità. Il musicoterapeuta si prende cura della qualità della vita di relazione negli aspetti più profondi che

riguardano le emozioni nei casi in cui essa rischia di essere compromessa per la presenza di gravi o gravissimi ostacoli (*handicap*).

Per quanto gli spettacoli musicali siano diffusissimi nelle pressoché infinite forme espressive che tutti noi conosciamo, l'essere umano conosce ben poco circa gli effetti, positivi o negativi che la musica produce dentro di sé. Musica vuol dire infiniti modi di fare ritmo, di manifestare la voce (altezza dei suoni), e con essa il linguaggio verbale (timbri ed intensità sonore), di muoversi (complessità delle coordinazioni alla base di ogni nostra azione), di interagire con i propri simili e con il mondo.

Gli studi sulla musicoterapia sono in atto in quasi tutti i Paesi del mondo. Ne sono testimonianza la *World federation of music therapy* e la *European music therapy committee*. È in atto in Italia la costitu-

zione della Confederazione italiana di musicoterapia. Queste organizzazioni si sono costituite in attesa che avvenga, da parte dello Stato, il riconoscimento della figura professionale del musicoterapeuta. I Paesi europei impegnati per il riconoscimento della figura professionale del musicoterapeuta, secondo l'indagine svolta dall'*European music therapy committee* sono i seguenti: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Irlanda, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Olanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera.

Le informazioni che vengono raccolte nei vari Paesi sono le seguenti:

1) resoconto sullo *status* attuale e sulla maturità della professione del musicoterapeuta;

2) organizzazione dell'associazione o società di musicoterapia;

3) base teorica per la pratica della musicoterapia;

4) rapporto con le altre professioni (con la professione medica, le professioni paramediche, con la professione dell'insegnante di sostegno);

5) programmi di formazioni in musicoterapia;

6) codice di etica professionale;

7) impiego e pratica clinica.

Allo stato attuale le esperienze in musicoterapia sono affidate all'iniziativa personale. È determinante, per definire le formazioni professionali del musicoterapeuta, analizzare la qualità dei percorsi e dei risultati che differenziano le varie iniziative e le metodologie vere e proprie. La formazione professionale del musicoterapeuta è molto più profonda rispetto a quella del professore di musica, pur esigendo una sicura preparazione musicale. La musicoterapia pur essendo coerente con la pedagogia musicale, va differenziata da questa anche in considerazione del fatto che essa non va attuata in una sede scolastica. Il musicoterapeuta si trova nella posizione intermedia fra il medico, dal quale proviene la diagnosi clinica, ed il mondo della scuola dove il bambino con *handicap* è inserito. Il musicoterapeuta si prende cura di bambini che presentano lesioni cerebrali, cecità, sordità, plurihandicaps, psicosi, autismo, sindromi particolari. Un'attenzione specifica va rivolta verso gli interventi da attuarsi su persone adulte istituzionalizzate o ricoverate in reparti ospedalieri di psichiatria. Nei paesi dove sono in atto esperienze di musicoterapia la formazione del musicoterapeuta si attua a partire dalla formazione musicale del professore di musica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Lo Stato provvede alla formazione di musicoterapeuti.

2. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono istituiti appositi corsi di formazione in musicoterapia.

3. La formazione del musicoterapeuta è affidata ad una commissione di musicoterapeuti di fama internazionale o a musicoterapeuti che hanno dimostrato di essere tali attraverso la documentazione delle loro esperienze e dei risultati ai quali sono pervenuti.

4. La commissione di musicoterapeuti valuta:

a) la composizione delle materie di studio previste in un corso universitario di musicoterapia della durata di quattro anni, riservato a persone in possesso dei titoli di studio richiesti;

b) l'assegnazione delle docenze sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa commissione per la formazione del musicoterapeuta;

c) i criteri per l'accertamento e la valutazione delle capacità musicali inerenti la comunicazione non verbale e verbale, rilette alla specificità della professione intesa nella complessità di arte, scienza e processo interpersonale;

d) la designazione di sedi per lo svolgimento del corso universitario dove già si attua la musicoterapia, presso le quali i corsisti possano svolgere pratica e tirocinio con supervisione;

e) le modalità per l'esame di ammissione per i candidati che non sono in possesso dei titoli di studio musicali richiesti;

f) la configurazione giuridica del corso universitario;

g) la definizione del codice deontologico professionale;

h) l'istituzione dell'albo professionale dei musicoterapeuti;

i) una normativa transitoria che consenta l'iscrizione all'albo professionale per coloro che dimostrano di avere attuato musicoterapia almeno per cinque anni.

5. I titoli di studio richiesti a coloro che intendono accedere alla musicoterapia sono:

a) diploma di scuola media superiore della durata di cinque anni;

b) diploma del decimo anno di conservatorio;

c) licenza del quarto anno di composizione principale o titolo analogo della classe di organo o di direzione corale o quinto anno di composizione sperimentale.

6. Per coloro che non hanno conseguito i titoli musicali richiesti o che hanno un diploma di conservatorio inferiore al decimo anno:

a) è valutato il possesso dei requisiti richiesti attraverso un esame di ammissione;

b) sono organizzati, in collaborazione con i conservatori di musica, corsi integrativi di strumento e di composizione.

7. È compito dello Stato l'istituzione di centri ove si applichi la musicoterapia attrezzati con gli strumenti musicali ed i materiali idonei.

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.